



COMUNE DI CELLENO

PROVINCIA DI VITERBO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 10
del 26-03-19

Oggetto:
CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di marzo alle ore 14:45, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

BIANCHI MARCO	P	OLIMPIERI ELEONORA	A
MAURIZI ROBERTO	P	TASCHINI VANNI	P
ERCOLANI VINCENZO	P	RICUCCI EMANUELE	A
STERPINO ANDREA	A	SALEPPICHI PAOLA	A
BATTAGLIA CHIARA	P	CALISTI MARIA CHIARA	P
BERALDO LUCA	P		

Assegnati n. 11 In carica n. 11 Presenti n. 7 Assenti n. 4

Partecipano alla seduta gli Assessori

PROIETTI YLENIA	P
CHIAVARINO ANGELO	P

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sig. MAURIZI ROBERTO in qualità di PRESIDENTE

Partecipa il Segretario comunale Sig. PICCOLI ELENA.

La seduta é Pubblica,

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

- Vista l'attestazione relativa alla copertura finanziaria rilasciata dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

RICHIAMATO l'art 1 comma 707 della L. 147/2013 che modifica l'art 13 c. 2 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011 e dispone che l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

RICHIAMATO l'art 1 comma 708 della L. 147/2013 che dispone l'esenzione dell'IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

RICHIAMATA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- la riduzione al 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

VISTO il Regolamento I.U.C. – componente I.M.U. approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 30/09/2014;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 14/03/2018 con la quale sono state determinate le aliquote IMU anno 2018;

RICHIAMATI il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), che differiva l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 al 28 febbraio 2019 e il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), che differiva ulteriormente l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 al 31 marzo 2019;

RITENUTO dover confermare anche per l'anno 2019 le medesime aliquote IMU deliberate per l'anno 2018 in particolare:

Unità immobiliari cat. A1, A8, A9 adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo d'imposta	4 ‰
Abitazioni censite alle categorie A/1 ,A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A7, A/8, A/9 tenute a disposizione, sfitte o locatate	10,6 ‰
Abitazioni di cui alle categorie A/1 ,A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A7, A/8, A/9 concesse in comodato d'uso a parenti di 1 ^a e 2 ^a grado che li utilizzano come abitazione principale e vi risiedono	9 ‰
Aree Fabbricabili	9 ‰
Terreni	0,00 ‰ (esenti)
Altri Immobili non rientranti nelle categorie precedenti	9 ‰

STABILITO CHE la detrazione per l'abitazione principale resta invariata nella misura di €. 200,00;

Con voti unanimi;

DELIBERA

1) Di dover confermare anche per l'anno 2019 le medesime aliquote IMU deliberate per l'anno 2018 in particolare:

Unità immobiliari cat. A1, A8, A9 adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo d'imposta	4 ‰
Abitazioni censite alle categorie A/1 ,A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A7, A/8, A/9 tenute a disposizione, sfitte o locatate	10,6 ‰
Abitazioni di cui alle categorie A/1 ,A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A7, A/8, A/9 concesse in comodato d'uso a parenti di 1 ^a e 2 ^a grado che li utilizzano come abitazione principale e vi risiedono	9 ‰
Aree Fabbricabili	9 ‰
Terreni	0,00 ‰ (esenti)
Altri Immobili non rientranti nelle categorie precedenti	9 ‰

2) Di confermare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di €. 200,00;

3) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IMU;

4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 1 comma 10 lett. d) Legge 208/2015;

5) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000, a seguito di ulteriore votazione ad esito unanime.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE F.to MAURIZI ROBERTO	IL SEGRETARIO COMUNALE F.to PICCOLI ELENA
---------------------------------------	--

Il Messo Comunale, certifica che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico di questo Comune dal 03/04/19 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69.

li, 03/04/19

IL MESSO COMUNALE
F.to SANTINI ROSELLA

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 267/2000:

E' divenuta esecutiva il giorno 16/03/19

perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);
perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

Dalla Residenza comunale, li 03/04/19

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PICCOLI ELENA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li 03/04/19

IL SEGRETARIO COMUNALE
PICCOLI ELENA

